

CONTRATTO DI SERVIZIO
RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGASIO (VR)

Tra

il Comune Vigasio (di seguito, “**Comune**”), in persona del [●]

e

la Società [●] (di seguito, “**Concessionario**”), con sede legale in [●], in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* [●]

Premesso che

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24 luglio 2018, il Comune ha stabilito di avviare le procedure e le attività strumentali all'affidamento con gara del servizio di illuminazione pubblica;=====
- il servizio di illuminazione pubblica è un servizio pubblico locale, da affidarsi nel rispetto della vigente normativa di settore; =====
- con la medesima delibera consiliare sopra richiamata il Comune ha fornito indirizzo per l'indizione di una gara pubblica per la concessione del servizio di illuminazione pubblica, consistente nella messa a norma, adeguamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gestione della rete e degli impianti di illuminazione pubblica insistenti sul territorio comunale, per come indicato nel Capitolato Speciale già sottoscritto dal Concessionario in sede di partecipazione alla gara e parte integrante del presente contratto - Codice Cig 807409277E.=====
- ai sensi della normativa vigente, il Bando di gara è stato pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Vigasio in data_____, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____
=====
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, dell'esito positivo della verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara dal Concessionario e all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, avvenuta con determinazione n. ____ del ____, il Responsabile di servizio ha aggiudicato la concessione allo stesso Concessionario; =====
- il Concessionario ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Concessione alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, negli atti di gara e nell'offerta tecnica ed economica dallo stesso presentate; =====

- il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta; =====
- il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze assicurative richieste nel Capitolato Speciale; ==
- il Concessionario ha preso visione degli impianti afferenti il servizio di illuminazione pubblica e non ha riscontrato difformità tra questi e lo Stato di Consistenza delle predette reti e impianti; =====

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto del contratto di servizio

1. Il presente contratto di servizio (di seguito, “**Contratto**”) disciplina i rapporti tra Comune e Concessionario, ai fini dello svolgimento, da parte del Concessionario, del servizio di illuminazione pubblica (consistente nella messa a norma, adeguamento, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione della rete e degli impianti di illuminazione pubblica insistenti sul territorio comunale, nonché di quant'altro indicato nello Studio di Fattibilità Tecnico ed Economica e nel Capitolato Speciale già sottoscritto dal Concessionario in sede di partecipazione alla gara e parte integrante del presente contratto, di seguito, “**Servizio**”), da prestarsi all'interno del territorio del Comune.
2. Il Servizio è esercitato con diritto di esclusiva dal Concessionario su tutto il territorio comunale. A tale scopo gli impianti e le dotazioni necessarie per l'espletamento del Servizio sono concessi in uso dal Comune al Concessionario per tutto il periodo di validità del Contratto. =====
3. Nel corso della durata dell'affidamento il Concessionario sarà tenuto ad eseguire le opere e gli investimenti indicati nello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica e nel Capitolato Speciale allegato al Contratto.
=====
4. Il Concessionario eroga il Servizio secondo termini, condizioni e modalità indicate nello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica, nel Capitolato Speciale, nel Contratto e nei suoi allegati, oltreché nella più completa osservanza del principio di trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del Comune. =====

5. La gestione del Servizio sarà effettuata dal Concessionario in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d'impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nel Contratto. =====

Articolo 2 – Corrispettivo per l'affidamento del Servizio

1. Il corrispettivo riconosciuto al Concessionario in considerazione delle prestazioni e degli investimenti posti contrattualmente a proprio carico, per tutto il periodo di affidamento, è unicamente rappresentato dal canone di concessione, calcolato alla luce del contenuto dell'offerta da quest'ultimo avanzata in sede di gara. In tale prospettiva resta espressamente inteso fra le Parti che il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso dal Comune in ragione della prestazione del Servizio, ad eccezione di quanto stabilito dal Capitolato Speciale e dall'offerta risultata aggiudicataria con riferimento agli interventi ulteriori eventualmente richiesti dal Comune.
=====
2. Il canone annuo di cui al precedente comma 1 verrà versato al Concessionario dal Comune alle scadenze previste dal Capitolato Speciale.
=====
3. Trattandosi di concessione di servizio pubblico, resta inteso che l'alea gestionale resta in capo al Concessionario, il quale sarà per l'effetto tenuto ad intervenire su reti e impianti oggetto di concessione, allo scopo di ripristinarne il corretto stato d'uso e di manutenzione ordinaria, senza che da ciò possa derivare alcuna richiesta di revisione del corrispettivo di gestione da parte del medesimo Concessionario, fatto salvo il venir meno dell'Equilibrio Economico Finanziario.
4. Resta peraltro inteso che il corrispettivo annuo di gestione offerto dall'aggiudicatario verrà corrisposto dal Comune al Concessionario solo a seguito del collaudo di tutti gli interventi di efficientamento energetico eseguiti dal Concessionario e previsti dalla presente procedura, e quindi a far data dal secondo anno di validità della presente concessione. Nel caso in cui il collaudo degli interventi di cui sopra venga eseguito in ritardo rispetto alla tempistica fissata dalla legge di gara e dall'offerta risultata aggiudicataria per eventi riconducibili alla responsabilità del Concessionario, la durata residua dell'affidamento sarà limitata al solo periodo originariamente previsto dal presente Disciplinare, detratto il tempo trascorso per l'esecuzione del collaudo, e senza la possibilità, per il Concessionario, di chiedere proroghe o indennizzi di sorta per il mancato ammortamento degli investimenti dallo stesso sostenuti, il tutto per come meglio esplicitato nel Capitolato Speciale.

Articolo 3 – Durata dell'affidamento

1. L'affidamento disciplinato dal Contratto ha una durata di 18 (diciotto) anni per la gestione del servizio, oltre ad 1 (un) anno per lo svolgimento delle

lavorazioni e degli interventi previsti dalla legge di gara, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto. =====

2. La durata dell'affidamento, in caso di sospensione del Servizio dovute a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, calamità naturali, scioperi, tumulti, etc) accertate e riconosciute dalle Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; il Concessionario dovrà dare comunicazione al Comune del verificarsi di tali circostanze, in modo da consentire a quest'ultimo di appurare la sussistenza delle condizioni atte a consentire la concessione della proroga della durata dell'affidamento. Il Contratto non è comunque rinnovabile. =
3. Le Parti concordano di riunirsi almeno ogni 3 (tre) anni per valutare le modifiche al testo del presente atto che dovessero essere proposte dalle Parti stesse e che risultassero opportune ad eventualmente adeguare il Contratto alle esigenze di sviluppo civile ed economico della comunità locale. =====
4. Il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine stabilito al precedente comma 1, senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune. =====
5. Il Concessionario è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e fino all'affidamento dello stesso ad altro Concessionario da parte del Comune nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di tempo in tempo vigente, nei termini e alle condizioni previste dal Disciplinare e dal Capitolato Speciale. =====

Articolo 4 – Principi generali e obiettivi del Servizio

1. Il Servizio ha natura di servizio pubblico, deve avere carattere di regolarità, continuità ed economicità ed è svolto dal Concessionario alle condizioni previste dal Contratto, dal Disciplinare, dallo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica e dal Capitolato Speciale, in conformità agli indirizzi del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, delle direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento nell'ordinamento italiano. =====
2. Il Servizio dovrà altresì essere gestito ed erogato dal Concessionario secondo termini, condizioni e modalità riportate nei documenti relativi all'affidamento contenuti nella *lex specialis* di gara e conformemente a quanto previsto nell'offerta risultata aggiudicataria. =====

Articolo 5 – Consegna degli impianti e delle dotazioni

1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Comune consegna, con le modalità indicate nel Capitolato Speciale, al Concessionario gli impianti e le dotazioni funzionali alla gestione del Servizio, e ciò per tutta la durata del Contratto; i beni di cui trattasi sono elencati nello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica=====
2. Nel corso della gestione del Servizio, il Concessionario è tenuto a curare l'aggiornamento dello Stato di Consistenza, nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato Speciale. =====

Articolo 6 – Obblighi del Concessionario

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente Articolo 4 – Principi generali e obiettivi del Servizio, il Concessionario ha l'obbligo di gestire il Servizio nel rispetto del contenuto dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Capitolato Speciale e di quanto recato dall'offerta risultata aggiudicataria. Il Concessionario rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali eventi o circostanze pregiudizievoli che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione dei lavori e della gestione del Servizio, essendo a tal proposito completamente sollevato e manlevato da qualsivoglia responsabilità il Comune ed i funzionari dallo stesso dipendenti. =====
2. Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare la continuità del Servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare sia al Comune che agli utenti i casi di interruzione o di irregolarità della prestazione. =====
3. Nello svolgimento del Servizio, il Concessionario ha il dovere di rispettare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro e l'obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
4. Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di: =====
 - a) garantire il corretto presidio e gestione dell'impianto di illuminazione pubblica secondo quanto indicato nell'offerta risultata aggiudicataria;=
 - b) realizzare, nel rispetto di quanto indicato in offerta, gli interventi obbligatori previsti dallo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica e dal Capitolato Speciale; =====
 - c) realizzare futuri interventi, secondo le richieste formulate dalla cittadinanza e dal Comune; =====

- d) tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno o responsabilità, civile o penale, che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dell'esecuzione del Contratto. =====
5. Il Concessionario deve trasmettere al Comune, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Capitolato Speciale, l'elenco aggiornato degli interventi dallo stesso effettuati. Altre incombenze a carico del Concessionario sono indicate nello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica e nel Capitolato Speciale, costituenti parte integrante e sostanziale del Contratto. =====
6. Qualora dovessero verificarsi eventuali danni agli impianti e alle dotazioni imputabili al Concessionario e non dipendenti dal normale uso di tali dotazioni, il Concessionario dovrà provvedere al ripristino degli impianti nel termine assegnato dal Comune, il tutto a propria cura e spese. In mancanza, il Comune procederà d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria prestata dal Concessionario ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale. =====
7. Al momento della sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario assicura al Comune l'effettivo conseguimento del risparmio di consumi energetici (unità di misura KWh) sull'impianto di pubblica illuminazione comunale, nella misura del risparmio dichiarato dall'aggiudicatario nella propria offerta tecnica, e comunque in una misura non inferiore al 60,2% rispetto a quanto registrato al momento dell'avvio della procedura di affidamento della concessione, pena la possibilità, per il Comune, di escutere la polizza fideiussoria a tal proposito prestata dal Concessionario, oppure, in alternativa, procedendo alla riduzione (fino al sostanziale azzeramento) del canone di gestione spettante al gestore, intendendosi tale rischio gestionale e di risultato interamente allocato al Concessionario. In particolare, resta inteso che il canone di gestione sarà ridotto – sino ad essere proporzionalmente azzerato – nell'ipotesi in cui il Concessionario non dovesse raggiungere i risultati gestionali concernenti una effettiva riduzione dei consumi energetici, e ciò a prescindere dalle motivazioni di tale impossibilità, dovendo intendersi tale "rischio di disponibilità" di un impianto effettivamente riqualificato come a totale carico del Concessionario, il tutto per come meglio esplicitato nel Capitolato Speciale.
8. Parimenti, il canone di gestione oggetto del presente Contratto verrà ridotto nella misura pari alle eventuali penali che dovessero essere irrogate dal Comune nei confronti del Concessionario a termini di quanto stabilito dal Capitolato Speciale, dovendo assicurare il Concessionario, per tutta la durata dell'affidamento, che l'impianto dallo stesso realizzato e il servizio da esso assicurato siano pienamente rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione, per come identificate dalla legge di gara, dovendosi

ritenere tale circostanza quale ulteriore “rischio di disponibilità” interamente a carico del Concessionario.

9. Nel caso in cui si verifichi un danneggiamento accidentale di una o più dotazioni - ad es. a seguito di incidente stradale – il Concessionario si obbliga entro 2 (due) ore dalla segnalazione a provvedere alla messa in sicurezza dell’ambito interessato dall’evento anche mediante installazione di sistemi di illuminazione provvisori e nel tempo massimo di giorni 15 (quindici), naturali e consecutivi, ad effettuare il ripristino definitivo dell’impianto. Eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei danneggiatori saranno esercitate direttamente dal Concessionario.

Articolo 7 – Realizzazione di nuovi interventi

1. Il Concessionario realizza gli eventuali interventi richiesti dal Comune nel rispetto di quanto previsto dallo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica, dal Capitolato Speciale e dai relativi allegati, applicando – solo per i futuri interventi attualmente non contemplati dagli atti di gara – lo sconto sul Prezziario di cui alla *lex specialis* di gara, per come risultante dal contenuto dell’offerta risultata aggiudicataria. Resta comunque inteso che gli interventi di riqualificazione, adeguamento normativo, risparmio energetico, estensione rete e nuovi punti luce, offerti dall’Aggiudicatario in sede di gara e contemplati nello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica, nel Capitolato Speciale e nei suoi allegati, saranno dallo stesso realizzati senza oneri aggiuntivi da parte del Comune, essendo interamente posto a carico del Concessionario il relativo “rischio di progettazione e di costruzione”, non potendo quest’ultimo per l’effetto richiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto al canone di gestione, e ciò neppure a titolo di riserve o di maggiori costi traenti origine da difficoltà progettuali o realizzative. =====

Articolo 8 – Erogazione del Servizio

1. Il Concessionario garantisce le condizioni di erogazione del Servizio contenute nello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica e nel Capitolato Speciale, assicurando l’attuazione di quanto contenuto nell’offerta risultata aggiudicataria, e rispettando in ogni caso le condizioni minime di tempo in tempo previste dal Comune. =====

Articolo 9 – Controlli

1. Ai fini della verifica dell’adempimento alle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del Servizio, il Comune può svolgere nei confronti del Concessionario attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest’ultimo. A tal fine il Concessionario consente l’effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che il Comune ritenga opportuno o

necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio. =====

2. In particolare, il Comune ha diritto di: =====
 - a) chiedere ed ottenere tempestivamente dal Concessionario dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del Servizio e sulla realizzazione degli interventi; =====
 - b) effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive presso il Concessionario sullo svolgimento del Servizio e sulla realizzazione degli interventi, anche al fine di acquisire documenti o informazioni; =
 - c) effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive sulle reti e sugli impianti. =====
3. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive possono essere sempre effettuati dal Comune. Ai fini dell'effettuazione dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di personale interno o esterno qualificato al quale delegare gli oneri di cui ai commi precedenti. Gli oneri connessi all'esperimento di tale attività saranno a carico del Concessionario. =====

Articolo 10 – Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere

1. Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali addebitabili al Concessionario sono contestati dal Comune mediante l'invio, con plico raccomandato/PEC/fax, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. =====
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, il Concessionario può inviare al Comune le proprie osservazioni. =====
3. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, il Comune può diffidare il Concessionario a provvedere, fissando al proposito un congruo termine. =
4. Nei casi disciplinati dal presente articolo trova applicazione quanto stabilito, sul punto, dal Capitolato Speciale, anche in tema di applicazione delle penali contrattualmente fissate e di risoluzione del Contratto nonché di conseguenze da ciò derivanti. =====
5. Come stabilito dall'art. 16.4 del Capitolato Speciale, in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma allegato al Progetto presentato in fase di gara il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune una penale pari a Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. =====
6. In caso di ritardo nell'esecuzione dei servizi gestionali, il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune le penali, come definite nella tabella degli standard riportata all'art. 16.4 del Capitolato Speciale. =====

Articolo 11 – Tracciabilità

1. Il Concessionario, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della predetta legge. =====
2. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Eventuali transazioni eseguite dal Concessionario, senza avvalersi di banche o del concessionario Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa del presente Contratto. =====

Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa

1. Salvo quanto altrimenti previsto anche nel Capitolato Speciale, il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., in caso di:
 - a) inadempimento, da parte del Concessionario, del divieto di cessione del Contratto e di sub affidamento, ai sensi del comma 1 dell'Articolo 18 – Cessione del Contratto; =====
 - b) mancata reintegrazione, da parte del Concessionario, della garanzia cauzionale dallo stesso prestata in favore del Comune, ai sensi del comma 3 dell'Articolo 16 – Garanzie; =====
2. Il Contratto si risolve altresì di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c.: ==
 - a) in caso di più inadempimenti reiterati, da parte del Concessionario, a seguito dell'inoltro di formali diffide da parte del Comune e una volta decorsi inutilmente i termini allo stesso assegnati. =====
3. La volontà del Comune di avvalersi della clausola risolutiva espressa oggetto del presente articolo è comunicata al Concessionario con lettera raccomandata/PEC. =====

Articolo 13 – Recesso

1. Il Comune può recedere dal Contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-*quinquies* della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. =====
2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata/PEC/fax, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi. =====

- 3 Il Comune può inoltre recedere in ogni tempo dal Contratto, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1, assicurando in tal caso la corresponsione in favore del Concessionario di: =====
- a) una somma corrispondente alla quota non ammortizzata relativa agli investimenti realizzati nel corso dell'affidamento dal Concessionario in attuazione del Capitolato Speciale e posti a carico del Concessionario da rilevarsi dalle scritture contabili; =====
- b) una somma corrispondente alla quota non ammortizzata relativa ad altri investimenti realizzati a spese del Concessionario nel corso dell'affidamento, autorizzati dal Comune. =====
- 4 Il recesso operato dal Comune ai sensi del precedente comma 3 deve essere comunicato al Concessionario con lettera raccomandata/PEC almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui gli effetti del recesso sono destinati a prodursi. =====

Articolo 14 – Responsabilità nei confronti dei terzi

1. In ogni caso di inadempimento, il Concessionario deve tenere indenne il Comune degli oneri da quest'ultimo eventualmente sostenuti per risarcimenti o indennizzi da corrispondere a terzi in conseguenza di tali inadempimenti. =====

Articolo 15 – Controversie

1. Qualora ed in qualsiasi momento fra il Comune ed il Concessionario sorgano contestazioni sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, ciascuna Parte potrà notificare all'altra, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC/fax, l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto. =====
2. Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. =====
3. Tutte le controversie in ordine all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del Contratto che non sia stato possibile risolvere bonariamente ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio del Comune e quindi il Tribunale di Milano. =====

Articolo 16 – Garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento alle obbligazioni assunte dal Concessionario con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario ha costituito una cauzione pari al 5% dell'importo contrattuale mediante polizza fideiussoria [*bancaria o assicurativa*] n. [●] rilasciata in data [●] da

[•], contenente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima. =====

2. La garanzia decorre dal giorno di stipula del Contratto ed avrà validità per l'intero periodo di affidamento, e comunque sino alla presa in consegna da parte del nuovo Concessionario degli impianti e delle dotazioni strumentali alla gestione del Servizio. =====
3. Il Comune potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d'ufficio di opere di competenza del Concessionario nonché a rimborso degli oneri che il Comune dovesse sostenere per colpa del Concessionario. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte del Comune, il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla sino all'importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la risoluzione del Contratto. =====
4. Il Concessionario ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente efficacia fino ad un massimale minimo di €10.00.000,00 (euro diecimilioni), rilasciata in data [•] da [•], per i danni causati a terzi nell'erogazione del Servizio. =====
5. Il Concessionario ha altresì stipulato una polizza fideiussoria volta a garantire l'effettivo raggiungimento e mantenimento, nel tempo, dei risultati di riduzione dei consumi dallo stesso dichiarati in sede di offerta, per come normata dal Disciplinare e dal Capitolato Speciale, rilasciata in data [•] da [•], contenente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

Articolo 17 – Condizioni alla scadenza

1. Le Parti convengono espressamente che alla naturale scadenza dell'affidamento - coincidente con la scadenza del Contratto - gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Comune concesse in uso al Concessionario rientrano nella piena disponibilità del medesimo Comune

in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. =====

2. Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità disciplinate dal successivo comma 4, i beni realizzati dal Concessionario durante il periodo di affidamento nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale e dall'offerta risultata aggiudicataria devono espressamente ritenersi totalmente ammortizzati durante lo stesso periodo, e ciò a prescindere dal momento della relativa esecuzione, e dovranno pertanto essere trasferiti al Comune a titolo gratuito alla scadenza dell'affidamento, in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. =====
3. Saranno pertanto restituiti o trasferiti gratuitamente al Comune alla scadenza del Contratto: =====
 - a) tutti gli impianti ancora in esercizio costituenti l'impianto di illuminazione pubblica di proprietà del Comune e dati in uso al Concessionario all'inizio dell'affidamento; =====
 - b) tutti gli impianti, o parte di impianti, da ritenersi ammortizzati nel periodo di affidamento secondo quanto stabilito al precedente comma 2 o realizzati con contributi pubblici; =====
 - c) tutte le opere relative ai nuovi interventi o a estensioni di reti pagate integralmente dai richiedenti. =====
4. Nel caso in cui, per il verificarsi di una situazione di eccezionalità e di urgenza (non ascrivibile alla responsabilità del Concessionario) che richieda l'esecuzione di interventi infrastrutturali diversi da quelli contemplati nello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica, nel Capitolato Speciale e nei suoi allegati, nonché nell'offerta risultata aggiudicataria, e che non siano qualificabili come manutenzione ordinaria, laddove non sia possibile ammortizzare completamente i beni realizzati nel periodo di validità dell'affidamento, il trasferimento avverrà a fronte del pagamento di una somma pari al valore residuo degli ammortamenti di detti beni risultante dai bilanci del Concessionario, al netto di eventuali contributi pubblici a fondo perduto ed al netto di eventuali somme versate al Concessionario dagli utenti che hanno richiesto al Concessionario l'allacciamento alla rete di distribuzione. ===

Articolo 18 – Cessione del Contratto

1. È fatto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il Contratto o di sub-affidare a terzi parti o fasi del Servizio. L'inadempimento della presente disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del Contratto, dando inoltre diritto al Comune di procedere all'incameramento totale della garanzia di cui all'Articolo 16 – Garanzie.

2. Il Concessionario potrà procedere a fusioni o incorporazioni con altro Concessionario, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a condizione che a seguito di tali operazioni straordinarie non risulti diminuito il valore del patrimonio netto del Concessionario e che non siano venuti meno i requisiti, di ordine economico-finanziario e tecnico, che sono stati presi in considerazione in sede di gara per l'affidamento del Servizio.
=====
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2 il Concessionario sarà tenuto a fornire al Comune apposita descrizione dell'operazione di cui è prevista l'esecuzione, dando altresì evidenza del verificarsi delle condizioni di cui al medesimo comma 2, e ciò con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto al momento in cui è previsto che l'operazione ipotizzata venga portata a termine, pena la risoluzione del Contratto, nonché l'incameramento totale da parte del Comune della garanzia di cui all'Articolo 16 – Garanzie. =====
4. Resta inteso che, nell'esecuzione dei soli lavori occorrenti all'ampliamento o alla manutenzione infrastrutturale degli impianti oggetto di affidamento, il Concessionario potrà far ricorso all'istituto del subappalto, il tutto nei termini, con i limiti e secondo le modalità di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016. =====

Articolo 19 – Imposte, tasse, canoni

1. Sono a carico del Concessionario tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali. =====

Articolo 20 – Incaricato del trattamento dati personali

1. Per l'attività oggetto del Servizio, il Concessionario assumerà la qualifica d'incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, ove applicabile. =====
2. Con tale qualifica il Concessionario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del Servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali. =====

Articolo 21 – Spese contrattuali

1. Le spese relative alla stipulazione e registrazione del Contratto sono a carico del Concessionario. =====
2. Le parti dichiarano che le prestazioni previste nel Contratto sono soggette ad IVA, al fine della registrazione a tassa fissa. =====

Articolo 22 – Norme applicabili

1. Anche laddove non espressamente richiamate, al Contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell’ Autorità, degli enti locali e di altri enti, nonché le norme tecniche attinenti al Servizio. =
2. In caso di potenziali discordanze fra quanto previsto nel Contratto e nel Capitolato Speciale, prevalgono le disposizioni recate dal Contratto. ===

Articolo 23 – Allegati al Contratto

1. Formano parte integrante del Contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti: =====
 - A. Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con DGC n. 110/2019
 - B. Capitolato Speciale e suoi allegati=====
 - C. DUVRI; =====
 - D. Prezziario relativo agli interventi da realizzare nel territorio comunale, oggetto dello sconto offerto in sede di gara dal Concessionario.
=====